


ALL A. CODICE DI CONDOTTA

Gymflower SSD s.r.l. – Centro Sportivo GYMNASIUM

*(Documento adottato ai sensi del Regolamento e delle Linee Guida CSEN
in materia di Safeguarding)*



**GYM
FLOWER**

s.s.d.



1. Finalità e ambito di applicazione

Il presente **Codice di Condotta** stabilisce i principi comportamentali e le regole di condotta cui devono attenersi tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, partecipano alle attività sportive e organizzative della **Gymflower SSD s.r.l.**, al fine di garantire un ambiente **sicuro, rispettoso, inclusivo e tutelante**, in particolare per i **minori**.

Il Codice si applica a:

- tesserati;
- dirigenti, tecnici, istruttori, assistenti bagnanti;
- lavoratori, collaboratori, consulenti, volontari;
- soggetti esterni autorizzati, limitatamente alla permanenza nelle strutture.

2. Principi generali di comportamento

Tutti i soggetti destinatari del presente Codice sono tenuti a:

- rispettare la dignità, la libertà e l'integrità psico-fisica delle persone;
- adottare comportamenti improntati a **lealtà, correttezza e rispetto reciproco**;
- contribuire alla creazione di un ambiente sportivo sano e inclusivo;
- prevenire e segnalare situazioni di rischio, disagio o violazione delle regole di tutela.

È fatto divieto di porre in essere qualsiasi forma di:

- abuso fisico o psicologico;
- molestia o violenza, anche verbale;
- discriminazione basata su genere, età, origine, orientamento, condizione fisica o altro;
- bullismo o cyberbullismo.

3. Condotta nei confronti dei minori

Nei rapporti con i minori è obbligatorio:

- mantenere un comportamento sempre appropriato e professionale;
- evitare qualsiasi situazione di isolamento non giustificata e non visibile;
- utilizzare un linguaggio consono, non intimidatorio né denigratorio;
- rispettare le procedure di accompagnamento e ritiro previste dal Regolamento Interno.

È vietato:

- instaurare relazioni personali o confidenziali inappropriate;

- esercitare pressioni psicologiche, minacce o ricatti emotivi;
- umiliare, deridere o mortificare il minore;
- effettuare riprese fotografiche o video senza autorizzazione, e comunque **mai** in spogliatoi o docce.

4. Regole specifiche per tecnici, istruttori e dirigenti

I tecnici, istruttori e dirigenti devono:

- svolgere il proprio ruolo con professionalità e responsabilità;
- limitare il contatto fisico allo **stretto necessario**, spiegandone sempre la finalità tecnica o di sicurezza;
- privilegiare dimostrazioni alternative al contatto diretto;
- rispettare le regole organizzative della Società e le indicazioni del Responsabile Safeguarding.

È vietato:

- intrattenere comunicazioni private o ambigue con minori;
- richiedere o inviare foto, video o messaggi a contenuto personale;
- svolgere attività o lezioni non autorizzate;
- utilizzare la propria posizione per esercitare potere, influenza indebita o condizionamenti.

5. Uso degli spazi e tutela della riservatezza

Tutti i soggetti sono tenuti a:

- rispettare le regole di accesso e permanenza in spogliatoi, docce e aree sportive;
- tutelare la riservatezza delle persone, evitando la diffusione di informazioni personali;
- non effettuare registrazioni audio, video o fotografiche senza autorizzazione.

Gli spazi sensibili devono essere utilizzati nel rispetto delle norme di sicurezza, igiene e tutela previste dal Regolamento Interno e dal Modello Safeguarding.

6. Comunicazioni digitali e social media

Le comunicazioni connesse all'attività sportiva devono avvenire tramite **canali ufficiali** della Società.

In particolare:

- per i minori, le comunicazioni devono coinvolgere i genitori/tutori o avvenire in contesti tracciabili;
- è vietato l'uso dei social media o di messaggistica istantanea per contatti personali o ambigui;
- è vietata la diffusione di contenuti offensivi, discriminatori o lesivi della dignità altrui.

7. Obbligo di segnalazione

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti o situazioni potenzialmente lesive della tutela dei tesserati è tenuto a **segnalarle senza indugio**.

Le segnalazioni devono essere effettuate:

- al **Responsabile Safeguarding** della Società;
- oppure direttamente al **Safeguarding Office CSEN**, utilizzando la **modulistica ufficiale CSEN**.

È garantita la riservatezza del segnalante ed è vietata qualsiasi forma di ritorsione nei suoi confronti.

8. Violazioni e conseguenze

La violazione del presente Codice di Condotta costituisce **infrazione disciplinare** e può comportare:

- provvedimenti organizzativi o disciplinari interni;
- segnalazioni agli organi competenti del CSEN;
- ulteriori conseguenze previste dall'ordinamento sportivo e dalla normativa vigente.

9. Adozione, pubblicità e accettazione

Il presente Codice di Condotta:

- è adottato dalla Società quale **Allegato A** del Modello Safeguarding;
- è affisso presso la sede del Centro Sportivo;
- è messo a disposizione dei tesserati;
- è accettato formalmente da ciascun tesserato mediante la **Dichiarazione di accettazione CSEN**.

GVM FITNESS SSD-SRL
 Via Antonio Abate
 84100 Sorbo Del Sorbo
 SCAFATI (SA)
 Part. IVA: 09260970659